



EDITORIALE - 26 LUGLIO 2023

L'autonomia differenziata: problema o prospettiva costituzionale?

di Giulio M. Salerno

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università di Macerata
Direttore ISSiRFA-CNR



L'autonomia differenziata: problema o prospettiva costituzionale?

di Giulio M. Salerno

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università di Macerata
Direttore ISSIRFA-CNR

E' noto che le analisi giuridiche, quanto più si incrociano, si riflettono e si confrontano con la concreta trasformazione dei processi politici e istituzionali, tanto più risultano condizionate dalla pre-comprensione – intesa come “anticipazione di senso e valore”, e quindi come “anticipazione di soluzione, provvisoria e necessitante conferme al di là della prima comprensione soggettiva, ma pur sempre essenziale per indicare la direzione della ricerca che deve essere compiuta”¹ - che condiziona ogni attività di identificazione, di lettura, di interpretazione e, in fin dei conti, di costruzione del diritto. E ciò risulta ancor più evidente quando la tensione tra il fatto e il diritto si intreccia decisamente con disposizioni costituzionali che prefigurano, ammettono o consentono mutamenti degli assetti di potere e, conseguentemente, inevitabili cambiamenti nei delicatissimi rapporti tra libertà e autorità.

Nel caso dell'art. 116, comma 3, Cost. e del collegato processo di attuazione, il predetto condizionamento appare molto evidente, sino al punto che la divaricazione ermeneutica si è così accentuata che le posizioni si sono venute collocando su fronti non soltanto distinti, ma anche nettamente contrapposti². E anche nella presente fase di avvio del procedimento parlamentare relativo al disegno di legge presentato dal Governo e recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. (AS. N. 615), considerazioni assai diversificate, se non del tutto contrastanti, sono state prospettate nelle numerose audizioni che sono state svolte innanzi alla I Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica.

In estrema sintesi, da un lato l'autonomia differenziata – come definita nei termini consentiti dalla predetta disposizione costituzionale – è trattata alla stregua di un vero e proprio “problema” costituzionale: sarebbe un istituto potenzialmente lesivo dei canoni fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e in quanto tale questo strumento di ampliamento delle attribuzioni regionale non

¹ Così G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, 1977, nuova ed., Bologna, Il Mulino, 1988, p. 43.

² Quale ulteriore sintomo di questa divaricazione possono ricordarsi, tra l'altro, le dimissioni recentemente rassegnate da quattro autorevoli componenti del “Comitato tecnico-scientifico LEP”, presieduto dal Prof. Sabino Cassese ed ora composto da 58 rappresentanti delle istituzioni, studiosi ed esperti di vari orientamenti culturali e politici. Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio del 23 marzo 2023 con funzioni di supporto tecnico per le attività della Cabina di regia istituita ai sensi della legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 792 della l. n. 197/2022) nell'ambito di uno specifico procedimento rivolto alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

dovrebbe essere utilizzato, ma sospinto nel limbo delle non poche porzioni della Costituzione inattuata. Soprattutto, è criticata la strada intrapresa dall'attuale Governo per dare all'attuazione all'art. 116, comma 3, Cost. giacché ritenuta contraria alla Costituzione stessa.

Dall'altro, invece, si ritiene che l'autonomia differenziata andrebbe affrontata come una prospettiva costituzionale, cioè come un istituto non da respingere, ma da inserire coerentemente con l'intero tessuto prescrittivo dettato dalla Costituzione, e dunque da attuare secondo forme, modalità e contenuti presuntivamente idonei a consentire il rispetto dei principi fondanti dell'ordinamento costituzionale improntato e l'efficace sviluppo dei rapporti politico-istituzionali tra lo Stato e le Regioni, così come la più adeguata realizzazione delle condizioni di vita in coerenza con le distinte e non omogenee istanze ed esigenze presenti, manifestate e rilevabili in ciascun ambito territoriale.

Sul primo versante, possono ricordarsi le forti critiche che, già all'indomani della revisione costituzionale del 2001, sono state rivolte a quanto disposto nell'art.116, comma 3, Cost., soprattutto allorché si è ritenuto che siffatta disposizione si porrebbe in deroga allo stesso principio supremo della rigidità costituzionale³. Impostazione che è stata poi ripresa da chi si è opposto ai tentativi di attuazione dell'autonomia differenziata, ritenendo che sarebbe un "vero e proprio paradosso" dare attuazione a "una disposizione costituzionale in contrasto con la Costituzione"⁴. E ciò a partire da considerazioni collegate sia alla lesione del principio di eguaglianza dal punto di vista del pari godimento dei diritti costituzionalmente protetti, sia, più in generale, all'aggravamento delle condizioni di disparità territoriale che ne deriverebbe dal punto di vista delle opportunità sociali ed economiche.

Insomma, nel regionalismo differenziato sarebbe presente una così grave "insidia potenziale (...) al principio di unità dello Stato" da rendere "abbastanza complicato il rinvenimento del punto di ragionevole equilibrio tra le istanze concorrenti" dell'unità statale e dell'autonomia regionale⁵. E così, coniugando il carattere "asimmetrico" e "dissonante" dell'art. 116, comma terzo, Cost., nei confronti dei "principi della Repubblica"⁶ con le intenzioni sostanzialmente secessionistiche - manifeste o soltanto latenti - che sarebbero presenti (o sarebbero state presenti) in talune proposte di attuazione di questo istituto⁷, se ne è tratta la convinzione che sarebbe opportuno non soltanto rinunciare a qualsivoglia processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ma anche proporre una revisione costituzionale che

³ Si vedano le considerazioni di L. Elia, *Prefazione*, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle autonomie*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 18.

⁴ Così C. Iannello, *Regionalismo differenziato: disarticolazione dello Stato e lesione del principio di eguaglianza*, in *Economia e politica*, 2018, p. 2.

⁵ Così V. Baldini, *Il regionalismo differenziato: un pericolo per l'unità dello Stato? Profili teorici e di diritto positivo*, in A.G. Arabia, A. Iacoviello, G.M. Napolitano, *Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 87.

⁶ In tal senso A. Lucarelli, *Regionalismo differenziato o trasformazione della Forma di Stato?*, in *Astrid Rassegna*, n. 13/2019, p. 16.

⁷ Secondo la lettura offerta da G. Viesti, *La secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

ridimensioni su più profili la presunta portata divaricatrice dell'istituto, assicurandone un quadro di accettabile compatibilità rispetto ai vincoli costituzionali e agli interessi espressi dalle “altre Regioni” così come alla volontà ultima dell'intera collettività⁸.

A tal proposito, tuttavia, non può negarsi che, proprio se e in quanto si propone lo strumento della revisione costituzionale, è evidente che la valutazione sulla presunta incoerenza dell'autonomia differenziata rispetto alla Costituzione e in particolare ai principi fondamentali in essa indicati, si sposta inevitabilmente dal piano della legittimità a quello della politica costituzionale. Sicché, in definitiva, deve ritenersi che, se e nella misura in cui la disposizione introdotta nel 2001 e che autorizza la possibile attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle Regioni a statuto ordinario, sia interpretata e applicata in conformità ai principi fondamentali che sono prescritti dall'art. 5 Cost., l'autonomia differenziata può essere considerata come una modalità di evoluzione del nostro regionalismo in cui i principi di riconoscimento e di promozione delle autonomie territoriali siano conciliabili con i sopra richiamati principi e fondamenti costituzionali.

Del resto, a ben vedere, non poche delle considerazioni critiche si appuntano non tanto sull'autonomia differenziata in sé e per sé – ovvero sulla teorica possibilità di introdurre una qualche formula costituzionale che consenta di tener conto delle istanze autonomistiche che ne sono a fondamento, anche mediante l'estensione del canone di asimmetria (sinora limitato alle sole Regioni a statuto speciale) nella determinazione delle attribuzioni da assegnare alle Regioni ordinarie - quanto sulla specifica formulazione che ne è stata fornita con l'inserzione del terzo comma dell'art. 116 Cost. Sicché la contraddittorietà di fondo, e dunque la pericolosità sostanziale di quest'ultimo rispetto alla salvaguardia dei canoni fondamentali del quadro costituzionale, scaturirebbe sia da taluni aspetti espressamente presenti nella disciplina costituzionale attualmente vigente, sia da alcune lacunosità, imprecisioni o ambiguità riscontrabili nel testo medesimo.

Dal questo punto di vista, ad esempio, sono state sollevate obiezioni circa l'eccessiva estensione – dal punto di vista contenutistico, oggettuale e funzionale - delle materie a cui sono riferibili le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” che potrebbero essere assegnate alle Regioni richiedenti. O ancora

⁸ Si veda, ad esempio, la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, che è stata formulata dal “*Coordinamento per la democrazia costituzionale*” presieduto da Massimo Villone, e il cui contenuto può essere così sintetizzato: la riduzione delle materie suscettibili di autonomia differenziata, sopprimendo i vigenti riferimenti alle materie, o parti di materie, che sono oggetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato; l'introduzione di un'apposita condizione giustificatrice da collegarsi alla “specificità del territorio”; la previsione di ulteriori vincoli, quali, in particolare, il “rispetto dell'interesse delle altre Regioni” così come dei “principi cui all'art.117”; la soppressione della carattere pattizio, mediante la cancellazione della previa intesa tra lo Stato e la Regione interessata; l'introduzione di un apposito *referendum* popolare - su richiesta, entro tre mesi della pubblicazione della legge, di un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali – al cui esito subordinare (peraltro senza alcun *quorum* partecipativo) la promulgazione delle singole leggi di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia; e infine l'espressa previsione della sottoponibilità di tali leggi al *referendum* abrogativo di cui all'art. 75 Cost.

circa il ruolo costituzionalmente derogatorio che è stato assegnato alle leggi ordinarie - seppur rinforzate - cui è affidato il compito di assegnare le nuove e ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, così realizzando una parziale deconstituzionalizzazione⁹ dell'impianto regolatorio che definisce gli spazi di azione delle Regioni e i relativi confini rispetto alle autorità centrali di governo dell'intera collettività. O, infine, circa la peculiare formulazione - pedissequamente ripetitiva rispetto a quella già presente nell'art. 8 Cost. in relazione alle confessioni acattoliche - che è stata utilizzata nell'art. 116, comma 3, Cost. per definire il rapporto vincolante di pregiudizialità tra l'intesa di carattere pattizio stipulata tra lo Stato e la singola Regione, e la legge conclusivamente approvata dal Parlamento, con il rischio che un'interpretazione meramente letterale potrebbe condurre a comprimere il ruolo delle Camere affidando loro il compito di una scelta esclusivamente dilemmatica e dunque senza poter in alcun modo condizionare il contenuto delle scelte devolutive di maggiori autonomie alle singole Regioni a statuto ordinario.

A tali obiezioni può tuttavia replicarsi, innanzitutto, che l'individuazione degli ambiti materiali che possono essere interessati dall'autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost. non implica di per sé stessa, né tanto meno coincide o corrisponde con l'integrale e totalizzante devoluzione dell'intero spettro delle competenze - legislative e amministrative - attualmente assegnate al livello centrale di governo nelle "materie" che possono essere interessate dall'autonomia differenziata. Proprio tenuto conto di quanto sopra rilevato circa la necessaria coerenza dell'autonomia differenziata rispetto al principio di unità e indivisibilità della Repubblica, è evidente, infatti, che nell'attuazione di questo strumento di ampliamento delle sfere di competenza assegnate alle Regioni si dovranno necessariamente rispettare, peraltro anche a pena di incorrere nel sindacato della Corte costituzionale, le esigenze di carattere unitario che impongono il mantenimento dei compiti statali che sono rivolti a garantire interessi infrazionabili e da assicurare con le medesime modalità organizzative e funzionali sull'intero territorio nazionale.

Circa poi la temuta "deconstituzionalizzazione" del quadro regolatorio che definisce l'autonomia regionale, e dunque la conseguente elasticità di cui soffrirebbero le disposizioni costituzionali che indicano i confini delle rispettive competenze dello Stato e quelle delle Regioni, è noto che già su altri e molteplici aspetti la Costituzione prevede che tali rapporti siano rimessi a determinazioni mutevolmente stabilite in via legislativa. Infatti, a tacer d'altro, l'art. 117, comma 6, Cost. prevede che lo Stato, inevitabilmente con legge, possa delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare al di là di quanto normalmente ammissibile. E ancora, ai sensi dell'art. 117, comma 9, Cost., spetta alla legge dello Stato determinare i confini delle competenze delle Regioni nei rapporti con gli altri Stati o con gli enti territoriali interni a

⁹ Di fonte "deconstituzionalizzante" e, in quanto tale, "intrinsecamente problematica", parla G. Tarli Barbieri, *Procedimenti e fonti dell'asimmetria (a proposito della relazione di Lorenza Violini)*, in Arabia - Iacoviello, Napolitano, *Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano*, cit., p. 146.

questi ultimi. Inoltre, ai sensi dell'art. 118, comma 3, Cost., spetta alla legge dello Stato disciplinare le forme di coordinamento tra Stato e Regioni in relazione a determinate materie (ed esattamente in tema di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), così come le forme di intesa e di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni culturali. Per non parlare, poi, di quanto avviene in concreto nella flessibile – se non per molti aspetti assai intricata e confusa - determinazione dei principi fondamentali che vincolano la competenza legislativa concorrente delle Regioni. Anzi, a tal proposito, può dirsi che con l'introduzione delle leggi rinforzate attributive delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” si potrebbe pervenire, in tema di definizione dei confini delle competenze tra Stato e Regioni, ad un meccanismo per alcuni versi dotato di maggiore chiarezza e trasparenza rispetto a quante avviene attualmente in non poche materie.

Circa, infine, quella compressione del ruolo delle Camere che discenderebbe dalla formulazione che prevede all'approvazione della legge rinforzata “sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”, va rilevato che questa formulazione di per sé stessa non esclude modalità attuative che consentano di evitare siffatto rischio di depotenziamento delle Assemblee legislative. Infatti, anche tenendo conto di quanto già previsto nel ddl n.615, si può senz'altro ammettere che nel corso del procedimento legislativo gli organi parlamentari, prima di giungere alla fase deliberativa conclusiva, si possano esprimere mediante pareri ovvero anche formulare atti di indirizzo ai quali assegnare un ruolo di efficace condizionamento rispetto alla determinazione del contenuto della legge medesima. Del resto, nella prassi parlamentare, anche quando la volontà degli organi legislativi appare particolarmente condizionata dalla predeterminazione dell'oggetto dell'atto legislativo – si pensi, ad esempio, alle stesse procedure parlamentari di approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali¹⁰ – non sono mancate modalità di intervento che hanno consentito al Parlamento di esprimere valutazioni o indicazioni significativamente incidenti sul contenuto della volontà conclusivamente espressa.

Poi, è aspramente contestato il fatto che nell'art. 116, comma 3, Cost. non siano presenti quelle condizioni – sia procedurali che contenutistiche - che sarebbero invece necessarie per tutelare opportunamente principi costituzionali di particolare pregio, come il principio di eguaglianza, la parità di trattamento tra le Regioni, o ancora l'efficienza e il buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Queste considerazioni, poi, si sono riflesse, se non direttamente riprodotte, in ulteriori valutazioni negative nei confronti dei molteplici tentativi di predisposizione della “legge-quadro” sull'autonomia differenziata, ossia, su quelle bozze o proposte di legge aventi l'obiettivo di fornire la disciplina che, seppure in assenza di un'esplicita riserva di legge, è stata considerata necessaria anche dall'attuale esecutivo per consentire,

¹⁰ Tra l'altro, in particolare, sulla stessa ammissibilità di emendamenti alla legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, V. Lippolis, *La Costituzione italiana e la formazione dei trattati internazionali*, Maggioli, Rimini, 1989, p. 157.

per una pluralità di aspetti di ordine sia procedurale che sostanziale, un'attuazione per quanto possibile ordinata e assestata, e non meramente isolata e contingente, dell'autonomia differenziata, e dunque con lo scopo di dettagliare, precisare e integrare la scarna disciplina posta dall'art.116, comma 3, Cost.

Del resto, circa l'assenza di un esplicito rinvio alla legge o di una vera e propria riserva di legge, è noto che ciò non preclude affatto l'intervento del legislatore che è senz'altro facoltizzato a dettare normative attuative, specificative e integrative rispetto alla disciplina dettata dalla Costituzione. Tanto più che trattandosi di disciplina che concerne senz'altro e primariamente l'«armonizzazione dei bilanci pubblici», gli «organi dello Stato», «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato» e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», è palese che trattasi di materie tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere *e, f, g, e m*).

E ancora, si sono sottolineati gli ulteriori problemi di ordine giuridico-costituzionale che l'introduzione di una “legge-quadro” comporterebbe, inevitabilmente, nella definizione del rapporto - certo inusuale nel vigente sistema costituzionale delle fonti - che si verrebbe a determinare all'interno dell'articolata combinazione delle molteplici fonti normative che al contempo fonderebbero e circoscriverebbero l'autonomia differenziata. Più esattamente, partendo dalle disposizioni di rango costituzionale – a loro volta distinguibili tra quelle di base che sono poste nell'art. 116, comma 3, Cost. e quelle cui quest'ultimo espressamente si riferisce o rinvia, ovvero le disposizioni poste nell'art. 117, comma 3, Cost. e nell'art. 117, comma 2, lettere *l, s, e n*), Cost., e le disposizioni dell'art. 119, Cost. i cui “principi” vanno rispettati – per poi passare alle fonti sub-costituzionali, ovvero dapprima la legge recante disposizioni di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost., poi le singole leggi rinforzate di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a ciascuna Regione ordinaria che a loro volta sono condizionate dalle preve intese, e infine i successivi svolgimenti delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni interessate. Tuttavia, non può negarsi che situazioni di non dissimile intreccio tra una molteplicità di fonti normative di diverso rango e reciprocamente interferenti, possono essere riscontrate, ad esempio, con riferimento alla disciplina dei sistemi elettorali regionali (art. 122, comma 1, Cost.) oppure nel caso dei rapporti con la confessione cattolica o con le confessioni acattoliche (artt. 7 e 8).

In particolare, si è sostenuta la tesi della presunta inefficacia giuridica delle disposizioni dettate nella legge di attuazione dell'art. 116, comma terzo, Cost., ritenendo che tali disposizioni potrebbero essere legittimamente contraddette dalle successive leggi rinforzate con le quali saranno attribuite le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni richiedenti. Ma, a tal proposito, va ricordato che la Corte costituzionale non ha escluso che talora la disciplina posta delle leggi che attuano, specificano e integrano il dettato costituzionale – anche in assenza di un espresso richiamo o rinvio da parte di

quest'ultimo – si trovano in un rapporto di così diretta strumentalità con la Costituzione da poter essere considerate come parametro da utilizzare nel sindacato di legittimità costituzionale avente ad oggetto altre leggi ordinarie. E' il caso, per esempio, delle norme dettate dalle leggi dello Stato in materia di contabilità e finanza pubblica (si veda, in particolare, la legge n. 196 del 2009) e che, come noto, secondo costante e uniforme giurisprudenza della Corte costituzionale, proprio in quanto dettagliano i principi costituzionali in materia di bilancio, devono essere osservate dalle altre leggi dello Stato così come delle Regioni anche speciali¹¹. Pertanto può ragionevolmente ritenersi che anche la legge recante le disposizioni di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. possa essere considerata in rapporto di diretta, immediata ed evidente strumentalità rispetto alla disciplina costituzionale, e quindi qualificata come fonte di norme interposte per la successiva legislazione dello Stato (ivi comprese le leggi tipizzate che attribuiscono le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni richiedenti) e delle Regioni. Tanto più, deve aggiungersi, che tale disciplina legislativa di attuazione, in quanto rivolta a dettare la normativa necessaria per assicurare l'attuazione eguale e paritaria dell'autonomia differenziata per tutte le Regioni (e che dunque non potranno in alcun modo essere trattate dalle leggi dello Stato in modo arbitrariamente diverso, come invece potrebbe avvenire in assenza di una legge di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.), appare anche opportuna espressione del principio di unitarietà del sistema repubblicano ai sensi dell'art.5 Cost., e dunque, anche a tali fini, strumentalmente collegata alla tutela di questo interesse di chiaro e immediato rilievo costituzionale.

A ben vedere, poi, le tante riflessioni che si stanno concentrando sull'autonomia differenziata, anche quelle più critiche, inducono a compiere un passo ulteriore, e cioè ad affrontare l'autonomia differenziata così come disegnata nell'art. 116, comma 3, Cost. come un istituto da applicare in senso coerente con l'interesse costituzionale al buon funzionamento degli assetti autoritativi che devono provvedere alla cura e alla tutela degli interessi di rilievo pubblico. Ciò vale, infatti, non solo relativamente alla garanzia dei diritti costituzionali, ma anche in ordine alle molteplici modalità di esercizio delle sfere di autonomia territoriale costituzionalmente garantite, ivi comprese quelle derivanti dall'attribuzione di ulteriore forme e condizioni particolari di autonomia in base all'art. 116, comma 3, Cost. Insomma, dato che il principio costituzionale posto a garanzia del buon funzionamento delle pubbliche istituzioni – sia sotto il profilo organizzativo che funzionale - non può non coinvolgere anche la disciplina volta a ripartire le competenze tra lo Stato e le autonomie territoriali e in specie quelle regionali, un siffatto interesse costituzionale, nella misura in cui rappresenta un parametro di legittimità costituzionale che il legislatore deve osservare, fornisce un importante punto di riferimento di cui tener conto nel processo di attuazione del regionalismo asimmetrico consentito dall'art. 116, comma 3, Cost.

¹¹ Si veda, da ultimo, la sentenza n. 79 del 2023.

In conclusione, allora, consideriamo preferibile l'opzione interpretativa di chi intende affrontare l'autonomia differenziata non come un problema, ma come una prospettiva costituzionale, non negando quindi la presenza di "incertezze applicative e critiche più fondate", ma chiedendo di accompagnare il procedimento di attuazione con una "riflessione attenta e quanto più concreta possibile, capace di dare risposte e formulare osservazioni e proposte puntuali e competenti"¹². Non è allora mera ingenuità auspicare "una corretta attuazione del regionalismo differenziato, coerente e compatibile (dunque legittima)", in modo da dare luogo ad una "differenziazione positiva e costruttiva", che possa portare "anzi a proficui esiti" per le singole Regioni, senza mettere a rischio neppure l'unità del sistema" anche quando sono in giuoco diritti fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale¹³. Del resto, anche da parte di chi ha guardato con un qualche scetticismo all'attivazione dell'art. 116, comma 3, Cost. prima "di un'opera di più sistematica attuazione del Titolo V", si è correttamente invocata – e dunque è stata considerata effettivamente praticabile - un' "attuazione ragionevole"¹⁴ dell'art. 116, comma 3, Cost. Si può così concordare con chi ritiene "possibile" un'interpretazione che renda l'art. 116, comma 3, Cost. "coerente con i principi costituzionali e quindi superi dubbi che pure sono stati posti"¹⁵.

Insomma, rispettare la Costituzione nel non facile processo di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. significa cogliere questa sfida considerando siffatta peculiare porzione del disegno costituzionale relativo al regionalismo come un tassello le cui singolarità vanno interpretate correttamente in modo da consentirne una concretizzazione che risponda a criteri di funzionalità e, nello stesso tempo, risulti coerente con i principi di unitarietà dell'assetto repubblicano che definiscono il quadro complessivo dei rapporti costituzionalmente definiti tra lo Stato e le Regioni.

¹² Così L. Violini, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato. Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.*, Giappichelli, Torino, rispettivamente p. 183 e 185.

¹³ Sempre L. Violini, *I procedimenti per l'attuazione del regionalismo differenziato: luci e ombre dell'art. 116, comma 3, della Costituzione*, in Arabia – Iacoviello – Napolitano, *Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano*, cit., p. 109.

¹⁴ In questo senso si esprime R. Bifulco, *I limiti del regionalismo differenziato*, in *Rivista AIC*, 4/2019, p. 281.

¹⁵ In tal senso, G. Tarli Barbieri, *Procedimenti e fonti dell'asimmetria*, cit., p. 147.